



# AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

## IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalla legge 24 novembre 1951, n. 1324 e dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e legge 27 dicembre n. 1441

## RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune, che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE o DI CORTE D'ASSISE DI APPELLO** e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi non più tardi del  **mese di luglio p.v.** negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) buona condotta morale, tenuto conto della circolare del Ministero dell'Interno M.I.A.C.E.L. N. 9/93 del 22 luglio 1993, in G.U. 3 agosto 1993 n. 180;
  - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - d) licenza di scuola media di primo grado per i giudizi di Corte d'Assise;
  - e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise d'Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
  - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo stato, in attività di servizio;
  - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Residenza Municipale, li 29.04.2019

IL SINDACO  
Avv. Alberto Nevola

